

OGGETTO: Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature alla nomina di componente del COLLEGIO SINDACALE della Società "ADRIATICA RISORSE S.p.A." in house del Comune di Pescara;

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Pescara presta i propri servizi alla cittadinanza anche attraverso Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica da esso costituite o controllate;
- la società "ADRIATICA RISORSE S.p.A. è società in house partecipata interamente dal Comune di Pescara sulla cui attività il medesimo esercita il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- la medesima società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate del socio e delle attività connesse, complementari accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

Visti:

- il Codice Civile, in particolare l'art. 2477 e ss;
- Il D.lgs. 267/2000;
- Il D.lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal D.lgs. n. 100/2017;
- il D.lgs. 39/2013, disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L.190/2012 e il D.lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10;
- la Legge 120/2011 ed il D.P.R. 251/2012, recanti le norme sulla parità di genere;
- il D.L. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014, in particolare l'art. 6 il divieto di incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle società controllate a soggetti in quiescenza;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto ivi disposto in materia di composizione degli organi amministrativi delle società interamente partecipate da Enti Pubblici;
- il D.L. 293/1994 convertito in Legge n. 444/1994;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 31.07.2019 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società Adriatica Risorse S.p.a.;

Visto l'art. 50, comma 8, D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Dato atto che ai sensi all'art. 19 dello Statuto della società Adriatica Risorse s.p.a. il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Socio tra gli aventi titolo che presentino domanda; i sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Rilevato che il Collegio Sindacale della Società Adriatica Risorse S.p.a. giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'indizione di una procedura finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina a componente del Collegio Sindacale della suddetta società per il triennio 2025-2027;

INFORMA

1. che procederà alla designazione dei componenti del Collegio Sindacale per la Società Adriatica Risorse S.p.a. selezionati a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali di cui al presente avviso;
2. il presente Avviso, redatto secondo le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 31 Luglio 2019, non ha natura concorsuale, pertanto non è prevista, al riguardo, alcuna procedura selettiva e, di conseguenza, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum;
3. il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Socio tra gli aventi titolo;
4. i Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
5. la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito;
6. i Sindaci sono rieleggibili per una sola volta;
7. in caso di scioglimento anticipato della società cui si riferisce la nomina rispetto al triennio, si produce un'automatica decadenza dall'incarico senza oneri per l'Amministrazione dalla data di scioglimento;

Possono presentare la candidatura coloro che, alla data di invio della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

1. possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio;
2. possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11 D.lgs. n. 175/2016;
3. iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e/o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o all'Albo degli Avvocati e/o all'Albo dei Consulenti del Lavoro oppure essere professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 c.c.); si precisa che almeno un membro effettivo ed uno supplente sarà scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali;
4. possesso di una comprovata esperienza tecnica e professionale adeguata alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere, per titolo di studio, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, per incarichi accademici, da documentare con curriculum vitae;

CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI ESCLUSIONE

Salve le altre ipotesi di inconferibilità stabilite dalla vigente normativa, non potranno essere designati o nominati coloro che:

1. si trovano in situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Pescara o con la società presso la quale deve essere effettuata la nomina;
2. sono stati dichiarati falliti, interdetti, inabilitati o condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
3. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui alla Parte I, Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
4. si trovano in una delle condizioni previste all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 (Codice dell'incandidabilità);
5. si trovano nella condizione prevista dall'art. 248, comma 5, D.lgs. n. 267/2000;
6. appartengono o risultano iscritti ad associazioni segrete ai sensi della Legge 25 gennaio 1982, n. 17, o comunque a soggetti che occultano la loro esistenza, attività o composizione, interferendo nelle funzioni degli organi costituzionali o delle pubbliche amministrazioni;
7. abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi in enti o società che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti, per ragioni riferibili a scelte gestionali non necessitate (art. 1, comma 734, L. 296/2006 e art. 3, comma 3-bis, L. 244/2007, come modificata dalla L. 69/2009);
8. sono amministratori o ex amministratori di società nei confronti delle quali sia stato dichiarato fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, o che siano personalmente dichiarati falliti;

9. sono lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, salvo che dichiarino espressamente di rinunciare a compensi o altri emolumenti per l'incarico eventualmente affidato (Circolare FP n. 4/2015);
10. sono componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi su provvedimenti o attività della società cui si riferisce la nomina o la designazione, generando un potenziale conflitto di funzioni;
11. Si trovano in una delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. per le cause di incompatibilità si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013;
2. non possono essere designati o nominati coloro che si trovano in situazione di incompatibilità determinata:
 - dal rapporto di parentela fino al quarto grado o affinità fino al secondo grado con coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, controllo o direzione nella stessa società partecipata o ente pubblico, per evitare conflitti di interesse, in conformità con il D.Lgs. n. 39/2013 e l'art. 2382 del Codice Civile.
 - da lite pendente con il Comune o con la società nella quale deve essere effettuata la nomina o la designazione;
 - da rapporto di pubblico impiego, consulenza o incarico con il Comune di Pescara sino alla cessazione del medesimo;
3. lo svolgimento dell'incarico, qualora conferito, in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dallo stesso e la risoluzione del relativo rapporto secondo quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013;
4. la stessa persona può essere nominata o designata quale rappresentante del Comune di Pescara al massimo in due Enti, Aziende o istituzioni che riconoscono un emolumento per la carica ricoperta, partecipate dal Comune stesso; in ogni caso all'atto di accettazione della carica successiva alla prima il soggetto interessato dovrà dichiarare al Comune di Pescara la scelta di uno solo degli emolumenti, se previsti, rinunciando espressamente agli altri;

LIMITI ALLA RIELEGGIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società "Adriatica Risorse S.p.A.", i componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili per una sola volta.

Pertanto, non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto l'incarico per due mandati completi presso la stessa società.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Pescara, pena esclusione dalla procedura di nomina in argomento, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 maggio 2025 tramite Sportello Telematico presente sul sito internet del Comune di Pescara, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), dichiarando:

- di essere in possesso dei sopra riportati requisiti generali (come risultanti dal *curriculum vitae* da allegare alla domanda);
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, incompatibilità ed esclusione sopra elencate.
- di non aver ricoperto l'incarico di componente del Collegio Sindacale per due mandati completi presso la Società "Adriatica Risorse S.p.A."

Non sono ammesse altre modalità di invio della documentazione richiesta.

Il Comune di Pescara non assume responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o problemi tecnici imputabili a fatto del candidato o a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali che è finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura e, successivamente, alla gestione del rapporto derivante dall'incarico se conferito, sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici.

La comunicazione di tali dati è necessaria per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei requisiti. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e, conseguentemente, la partecipazione all'avviso.

I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e trattati e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune di Pescara si riserva il diritto, per giustificato motivo, di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa o diritto.

2. Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura.
3. Saranno assicurate le condizioni di pari opportunità previste al D.P.R.251/2012.
4. Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso la pubblicazione sulla pagina web del Comune di Pescara.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
6. Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Antonella di Genova.
7. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Attività Istituzionali del Sindaco – Nuovo Comune di Pescara, Dott.ssa Antonella Di Genova – email: antonella.digenova@comune.pescara.it